

A

Il Giudice Istruttore

visto l'art 281 *sexies* c.p.c.,

uditi i procuratori delle parti,

nel procedimento n. 129/04, vertente tra

in persona del legale rappresentante *p.t.* elettivamente domiciliato in
alla via presso lo studio legale e
rappresentato e difeso dall'avv. in virtù di procura a margine dell'atto di
citazione;

ATTRICE

E

elettivamente domiciliati in alla
via presso lo studio dell'avv. che li rappresenta e difende, in
virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTI

all'esito della discussione, previo ritiro in camera di consiglio, ha dato lettura del
dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della seguente sentenza che fa parte
integrante del presente verbale



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

SEZIONE I CIVILE

in persona del Giudice Unico, dott.ssa

ha emesso la sentenza secondo le ragioni in fatto ed in diritto di seguito indicate.

RILEVATO IN FATTO CHE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la
convenuto in giudizio i signori

ha
deducendo:

-di essere creditrice di _____ della somma originaria di € _____ oltre accessori in virtù di un effetto cambiario emesso e rilasciato in favore della _____ in data _____

-di aver ottenuto per detto credito un decreto ingiuntivo dal Presidente del Tribunale di Catanzaro in data _____, notificato il _____ e mai opposto;

-che detto credito, attualmente pari ad € _____ era stato ingiunto in forza di atti di precetto notificati al convenuto ed alla di lui moglie il _____

-che, con atto pubblico del _____ aveva proceduto alla cessione della propria azienda in favore della figlia _____

-che, in forza di detta cessione, gli atti di pignoramento mobiliare seguiti alla notifica dei precetti avevano avuto tutti esito negativo.

Tanto dedotto, l'istituto di credito instava per la declaratoria di simulazione assoluta dell'atto di cessione ovvero, in subordine, per la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art.2901 c.c., con il favore delle spese di lite.

Si costituivano all'udienza del _____ argomentando nel merito per l'infondatezza degli avversi assunti, di cui chiedevano la reiezione, vinte le spese di lite.

La causa era istruita mediante produzione di documenti, interrogatorio formale dei convenuti e CTU volta alla quantificazione del valore della cessione.

Indi, all'udienza del _____ la causa era chiamata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.

OSSERVA IN DIRITTO

Con riferimento alla domanda azionata dalla _____ attrice di simulazione assoluta del contratto di cessione d'azienda di cui è causa, si verte in ipotesi di simulazione proposta dal creditore e quindi da terzo, estraneo al contratto e non in grado di procurarsi la prova scritta, talché la prova della dimostrazione della simulazione, diversamente da quanto accade nei rapporti interni tra le parti del contratto, non incontra limiti e può essere data anche per testi e per presunzioni (c.f.r.: Cass. 2998\1988; Cass. 3210\1986).

Ciò posto, ad integrare gli estremi della simulazione di un negozio, non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che ne' l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, ne' l'altra parte abbia inteso acquisirla.

A ben vedere, tale prova non può dirsi raggiunta, atteso che parte attrice, sulla quale incombeva il relativo onere ex art.2697 c.c., nessun elemento probatorio ha fornito sul punto, né, a ben vedere, ha mai allegato e dedotto, nel corso del giudizio, che l'atto pubblico in realtà non fosse mai stato voluto tra le parti, limitandosi a prospettarne in via del tutto generica la simulazione alla luce del suo carattere pregiudizievole.

Tale deficit di allegazione, prima ancora che di prova, comporta il rigetto della domanda volta all'accertamento della simulazione assoluta del negozio concluso tra gli odierni convenuti.

Resta da esaminare la domanda revocatoria ex art.2901 c.c.

L'atto di cui si chiede la revoca è un atto pubblico di cessione d'azienda senza dubbio posteriore al sorgere del credito ex art.2901 c.c.

Occorre infatti rilevare che dalla documentazione prodotta dall'istante (vedi allegato n. 2 fasc. parte attrice) è emerso chiaramente che l'atto di cessione è intervenuto in data 24.06.2000. Dai documenti prodotti dall'attrice (vedi ricorso per decreto ingiuntivo e relativo decreto, allegati n.1 fascicolo parte attrice) risulta che il credito per il cui soddisfacimento l'istante ha promosso l'azione revocatoria trae origine da un effetto cambiario emesso dai coniugi _____ in favore dell' _____ già il _____ e scaduto il _____

Giova altresì evidenziare che non ha alcuna rilevanza che solo in data 29.03.1995 l'attrice otteneva, mediante decreto ingiuntivo, l'accertamento giudiziale del proprio credito. L'art. 2901 c.c., infatti, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria non richiede affatto l'esistenza di un diritto definitivamente accertato in sede giudiziale, tant'è che l'azione è ammessa anche per i crediti soggetti a termine o condizione, e anche meramente eventuali (Cass. 86/1220). D'altra parte, i convenuti, come pure era loro onere, non hanno mai provato di aver estinto l'obbligazione pecuniaria assunta, né hanno provato l'esistenza di altro fatto modificativo, impeditivo o estintivo della pretesa creditoria di controparte. Dovendosi quindi prescindere dall'accertamento giurisdizionale, il debito deve ritenersi sussistente a tutti gli effetti al più tardi in data 29.03.1991.

Tanto premesso, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c. 1° n.1 c.c., per l'istante è dunque necessario e sufficiente provare: a) che l'atto in questione recasse oggettivamente pregiudizio alle sue ragioni creditorie (cd *eventus damni*); b) che il debitore conoscesse tale pregiudizio (cd. *scientia damni*). Trattandosi, inoltre, di atto a titolo oneroso è necessario fornire la prova della *scientia damni* del terzo contraente, mentre trattandosi, per quanto già esposto, di atto posteriore al sorgere del credito, non è necessario provare il cd *consilium fraudis* del debitore, vale a dire la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento del futuro creditore.

Quanto al primo elemento (*eventus damni*), non si richiede un danno effettivo, ma è

sufficiente un semplice pericolo di danno, il quale può concretizzarsi anche in quegli atti di disposizione del debitore che rendono incerta, o semplicemente più difficoltosa o dispendiosa, l'esecuzione coattiva o comunque ne mettono in pericolo la fruttuosità (Cass. 01.06.2000, n. 6272; ID, 29.03.1999, n. 2971). E' quindi sufficiente che l'atto da revocare abbia quanto meno determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore. Il danno o pericolo di danno può quindi concernere sia l'entità della garanzia patrimoniale, la quale può essere pregiudicata da diminuzioni o pericolo di diminuzione dei beni o dell'attivo patrimoniale "aggredibile", sia la qualità dei beni oggetto di tale garanzia patrimoniale, qualità che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente (es. immobili o mobili) con altri più facilmente occultabili o distraibili da parte del debitore esecutato (es. denaro), cosa avvenuta proprio nel caso che ci occupa.

Inoltre, poichè l'azione revocatoria ordinaria tutela non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia, il riconoscimento dell'esistenza dell'"*eventus damni*" non presuppone una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass.n.22465 del 2006)

Ad ogni buon conto, nel caso di specie, alla luce delle risultanze dell'istruttoria, tale pregiudizio alle ragioni creditorie appare esistente, considerato che dai verbali di pignoramento versati in atti non sono risultati esistenti beni mediante i quali soddisfare la pretesa creditoria.

D'altra parte, premesso che la prova della insussistenza del pericolo di infruttuosità di una futura azione esecutiva incombe sul convenuto che la eccepisce (cfr Cass. Sez. III, 17.01.2007 n. 966), occorre rilevare che nel caso di specie, i convenuti, non hanno in alcun modo assolto all'onere probatorio sugli stessi incumbente.

Anche il requisito soggettivo della *scientia damni*, vale a dire, la conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore da parte del debitore e del terzo - cui può essere, peraltro, equiparata anche l'agevole conoscibilità (Cass. 01.06.2000, n. 7262) - può dirsi sussistente. Premesso che la prova della *scientia damni* grava sul creditore revocante, e che costui può fornirla, se del caso, anche a mezzo di presunzioni semplici (Cass. 05.06.2000, n. 7452; id. 06.02.1999, n. 1054) - ad esempio limitandosi a dimostrare l'esiguità del patrimonio a fronte dell'entità dei debiti - nel caso di specie l'attore ha allegato e provato elementi di fatto sufficienti a dimostrane la sussistenza.

Ed invero soccorre a tal proposito, in primo luogo, il dato temporale estremamente

ravvicinato tra la data di notifica del primo atto di precetto e quella di stipula dell'atto di cessione ; inoltre, significativa è la sperequazione tra il prezzo concordato tra le parti (non contestato nell'ammontare, pari a milioni di lire) e quello di mercato (pari ad euro) per come, con indagini accurate che integralmente si condividono, è stato accertato dal CTU, dott.

Da ultimo, deve rilevarsi che il requisito della consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore dell'alienante prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita, investendo invece la riduzione delle garanzie offerte dal debitore, in relazione alla consistenza patrimoniale considerata, ragion per cui del tutto irrilevante è la deduzione di parte convenuta (e la dichiarazione resa all'udienza del) circa l'ignoranza dell'esistenza dei debiti paterni da parte di

Del resto, in forza del legame di parentela esistente e del fatto che i soggetti risultano dagli atti risiedere nello stesso luogo, quanto meno nello stesso palazzo (vedi notifica atto introduttivo), risulta estremamente inverosimile che la figlia non fosse a conoscenza del debito gravante sul genitore.

Del resto, nulla hanno provato i convenuti circa lo stato di salute precario dell' che lo avrebbe indotto, proprio nel 2000, a cedere l'azienda di famiglia alla figlia.

Le argomentazioni svolte inducono quindi questo Giudice a ritenere che sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. e che dunque la domanda subordinata dell'attrice debba essere accolta.

Neppure può darsi credito esclusivo alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata da figlio e fratello dei convenuti, posto che il valore probatorio di tale prova atipica è meramente indiziario, potendo contribuire a formare il convincimento del giudice in armonia con gli altri dati acquisiti al processo, dati che nel caso di specie sono difettati.

Le spese seguono la soccombenza, tenuto conto della notula ritualmente depositata.

Le spese di CTU, già liquidate in separato decreto del sono definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.

La presente sentenza è pronunciata a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, pertanto, s'intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in Cancelleria (sul significato di "immediatamente", cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 401 del 28/02/2006; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1383 del 01/03/2007).

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, in persona della dott.ssa
definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da
nei confronti di , così provvede:

- a) **RIGETTA** la domanda di simulazione;
- b) **ACCOGLIE** la domanda di revocatoria ordinaria dell'atto di cessione di esercizio commerciale del 24.06.2000 per notar
, e per l'effetto, dichiara l'inefficacia del predetto atto
rispetto alla per
intervenuta fusione, in persona del suo legale rappresentante *p.t.*,
- c) **CONDANNA** alla rifusione, in solido, in favore
delle spese di
giudizio, che liquida in € per diritti ed € per onorari, oltre IVA, ove
dovuta, e CPA e art. 14 T.F. come per legge;
- d) **PONE** definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di CTU, già liquidate in
separato decreto del 12.05.2010.
Così deciso in Catanzaro il

Il Giudice

Il Giudice Istruttore

visto l'art 281 *sexies* c.p.c.,

uditi i procuratori delle parti,

nel procedimento n. 129/04, vertente tra

in persona del legale rappresentante *p.t.* elettivamente domiciliato in
alla via presso lo studio legale e
rappresentato e difeso dall'avv. in virtù di procura a margine dell'atto di
citazione;

ATTRICE

E

elettivamente domiciliati in alla
via presso lo studio dell'avv. che li rappresenta e difende, in
virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTI

all'esito della discussione, previo ritiro in camera di consiglio, ha dato lettura del
dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della seguente sentenza che fa parte
integrante del presente verbale



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

SEZIONE I CIVILE

in persona del Giudice Unico, dott.ssa

ha emesso la sentenza secondo le ragioni in fatto ed in diritto di seguito indicate.

RILEVATO IN FATTO CHE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha
convenuto in giudizio i signori deducendo:

A ben vedere, tale prova non può dirsi raggiunta, atteso che parte attrice, sulla quale incombeva il relativo onere ex art.2697 c.c., nessun elemento probatorio ha fornito sul punto, né, a ben vedere, ha mai allegato e dedotto, nel corso del giudizio, che l'atto pubblico in realtà non fosse mai stato voluto tra le parti, limitandosi a prospettarne in via del tutto generica la simulazione alla luce del suo carattere pregiudizievole.

Tale deficit di allegazione, prima ancora che di prova, comporta il rigetto della domanda volta all'accertamento della simulazione assoluta del negozio concluso tra gli odierni convenuti.

Resta da esaminare la domanda revocatoria ex art.2901 c.c.

L'atto di cui si chiede la revoca è un atto pubblico di cessione d'azienda senza dubbio posteriore al sorgere del credito ex art.2901 c.c.

Occorre infatti rilevare che dalla documentazione prodotta dall'istante (vedi allegato n. 2 fasc. parte attrice) è emerso chiaramente che l'atto di cessione è intervenuto in data 24.06.2000. Dai documenti prodotti dall'attrice (vedi ricorso per decreto ingiuntivo e relativo decreto, allegati n.1 fascicolo parte attrice) risulta che il credito per il cui soddisfacimento l'istante ha promosso l'azione revocatoria trae origine da un effetto cambiario emesso dai coniugi

già il e scaduto il

in favore dell'

Giova altresì evidenziare che non ha alcuna rilevanza che solo in data 29.03.1995 l'attrice otteneva, mediante decreto ingiuntivo, l'accertamento giudiziale del proprio credito. L'art. 2901 c.c., infatti, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria non richiede affatto l'esistenza di un diritto definitivamente accertato in sede giudiziale, tant'è che l'azione è ammessa anche per i crediti soggetti a termine o condizione, e anche meramente eventuali (Cass. 86/1220). D'altra parte, i convenuti, come pure era loro onere, non hanno mai provato di aver estinto l'obbligazione pecuniaria assunta, né hanno provato l'esistenza di altro fatto modificativo, impeditivo o estintivo della pretesa creditoria di controparte. Dovendosi quindi prescindere dall'accertamento giurisdizionale, il debito deve ritenersi sussistente a tutti gli effetti al più tardi in data 29.03.1991.

Tanto premesso, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c. 1° n.1 c.c., per l'istante è dunque necessario e sufficiente provare: a) che l'atto in questione recasse oggettivamente pregiudizio alle sue ragioni creditorie (cd *eventus damni*); b) che il debitore conoscesse tale pregiudizio (cd. *scientia damni*). Trattandosi, inoltre, di atto a titolo oneroso è necessario fornire la prova della *scientia damni* del terzo contraente, mentre trattandosi, per quanto già esposto, di atto posteriore al sorgere del credito, non è necessario provare il cd *consilium fraudis* del debitore, vale a dire la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento del futuro creditore.

Quanto al primo elemento (*eventus damni*), non si richiede un danno effettivo, ma è

ravvicinato tra la data di notifica del primo atto di precetto e quella di stipula dell'atto di cessione ; inoltre, significativa è la sperequazione tra il prezzo concordato tra le parti (non contestato nell'ammontare, pari a milioni di lire) e quello di mercato (pari ad euro) per come, con indagini accurate che integralmente si condividono, è stato accertato dal CTU, dott.

Da ultimo, debbesi rilevare che il requisito della consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore dell'alienante prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita, investendo invece la riduzione delle garanzie offerte dal debitore, in relazione alla consistenza patrimoniale considerata, ragion per cui del tutto irrilevante è la deduzione di parte convenuta (e la dichiarazione resa all'udienza del) circa l'ignoranza dell'esistenza dei debiti paterni da parte di

Del resto, in forza del legame di parentela esistente e del fatto che i soggetti risultano dagli atti risiedere nello stesso luogo, quanto meno nello stesso palazzo (vedi notifica atto introduttivo), risulta estremamente inverosimile che la figlia non fosse a conoscenza del debito gravante sul genitore.

Del resto, nulla hanno provato i convenuti circa lo stato di salute precario dell' che lo avrebbe indotto, proprio nel 2000, a cedere l'azienda di famiglia alla figlia.

Le argomentazioni svolte inducono quindi questo Giudice a ritenere che sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. e che dunque la domanda subordinata dell'attrice debba essere accolta.

Neppure può darsi credito esclusivo alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata da figlio e fratello dei convenuti, posto che il valore probatorio di tale prova atipica è meramente indiziario, potendo contribuire a formare il convincimento del giudice in armonia con gli altri dati acquisiti al processo, dati che nel caso di specie sono difettati.

Le spese seguono la soccombenza, tenuto conto della notula ritualmente depositata.

Le spese di CTU, già liquidate in separato decreto del sono definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.

La presente sentenza è pronunciata a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, pertanto, s'intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in Cancelleria (sul significato di "immediatamente", cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 4401 del 28/02/2006; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 4883 del 01/03/2007).

P.Q.M.